Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria **Seduta di Prima convocazione**

Comune di Finale Ligure
Provincia di Savona

Numero progressivo **60**

OGGETTO

Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

L'anno duemiladiciannove il giorno **trenta** del mese di **Luglio** alle ore 18:00 a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare - Palazzo Comunale - Via Pertica 29 in adunanza Straordinaria di Prima convocazione previa notifica.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Nominativo	Pres.	Ass.
1	FRASCHERELLI UGO	X	
2	GUZZI ANDREA	X	
3	BRICHETTO CLARA		X
4	CASANOVA CLAUDIO	X	
5	ROSA MARILENA	X	
6	VENERUCCI DELIA	X	
7	DE SCIORA FRANCO	X	
8	GATTERO OLGA	X	
9	RESCIGNO MASSIMO	X	
10	MAMBERTO CARLO	X	
11	SALPIETRO LAURA	X	
12	DALL'ARA DELFIO	X	
13	GUALBERTI MASSIMO	X	
14	FASCIOLO CAMILLA	X	
15	CILETO TIZIANA	X	
16	CERVONE PIER PAOLO	X	
17	GEREMIA MARINELLA	X	

Totale componenti: Presenti: 16 Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale: Dott. Achille Maccapani.

Il Presidente Franco De Sciora assume la presidenza della presente adunanza Straordinaria e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta. Scrutatori designati i Consiglieri signori:

N. 60

OGGETTO: **Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.**

"OMISSIS"

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

VISTA la deliberazione C.C. n. 111 del 19 dicembre 2018 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e il Bilancio di Previsione 2019-2021;

VISTA la deliberazione G.C. n. 1 del 3 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il PEG 2019-2021;

VISTA la deliberazione C.C. n. 19 del 11 aprile 2019, con la quale è stato approvato il Rendiconto 2018 ed accertato un avanzo di amministrazione complessivo di € 14.067.307,87, attualmente ancora da applicare per complessivi € 10.151.038,90;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 193, comma 1, D.Lgs. 267/2000, gli enti locali devono rispettare durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6;

RICHIAMATO l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente approva:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

VISTO l'art. 175 comma 8, il quale prevede che "*Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*";

RITENUTO pertanto necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

DATO ATTO che il Responsabile del Settore Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

RILEVATO che è stato segnalato un debito fuori bilancio da riconoscere, come risulta dall'attestazione del Responsabile del Servizio LL.PP., già finanziato e che sarà riconosciuto nella legittimità con separato atto (allegato G);

CONSIDERATO che i Responsabili dei Servizi, pur richiedendo variazioni degli stanziamenti di bilancio, non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente *e/o* capitale, di competenza *e/o* nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 3, in base al quale "*Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2* ";

ACCERTATO**,** pertanto, che non necessita adottare alcuna misura per il ripristino degli attuali equilibri di bilancio, come risulta dalla relazione appositamente redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario (allegato E);

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

CONSIDERATO che la verifica della congruità del FCDE è condizione essenziale per poter applicare durante l'esercizio l'avanzo di amministrazione e che, come indicato dalla stessa Corte dei Conti – Sezione Autonomie con la delibera 8/SEZAUT/2018/INPR, risulta fondamentale il coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle entrate nel calcolo iniziale e nell'adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità, con il coordinamento del responsabile del servizio economico finanziario e la necessità che l'organo di revisione verifichi la regolarità del calcolo del predetto fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento;

DATO ATTO, infatti, che i fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione; la previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario;

VISTO l'art. 1, commi da 857 a 872 della Legge 145/2018 modificato dal D.L. 34/2019, relativo ai fondi di garanzia debiti commerciali, ed in particolare il comma 862 che prevede: "Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente."

RILEVATO :

- CHE, allo stato attuale, il Comune di Finale Ligure non risulta essere nelle condizioni di cui al comma 862 della L.145/2018 e pertanto lo stanziamento di un apposito fondo in parte corrente a valere sull'esercizio 2020 sottrarrebbe risorse pubbliche dalla loro naturale destinazione, senza raggiungere l'obiettivo previsto dalla norma;
- CHE, il criterio della prudenza e la costante tutela degli equilibri di bilancio, facenti parte della ordinaria gestione finanziaria di questo Ente, impongono comunque l'adozione di misure che tutelino l'Ente da possibili future situazioni di ritardi nei pagamenti che si dovessero verificare, in quanto le attuali condizioni potrebbero

non essere mantenute il prossimo 31 gennaio 2020 (data di rilevamento dei dati consuntivi relativi ai pagamenti per l'esercizio 2019);

- CHE è pertanto necessario garantire il rispetto della normativa di riferimento e gli equilibri di bilancio senza comunque congelare risorse di parte corrente sugli stanziamenti del bilancio 2019-2021 per le annualità 2020 e 2021;

RITENUTO oppurtuno prevedere, a tutela degli equilibri di bilanci futuri, apposito accantonamento sul risultato di amministrazione disponibile, al fine di garantire l'eventuale istituzione del fondo di garanzia dei debiti commerciali nel prossimo bilancio 2020-2022, solo dopo l'accertamento delle condizioni che ne determinerebbero l'obbligatorietà, e ritenuto pertanto di accantonare la somma di € 460.000,00 a tale titolo, riducendo per lo stesso importo l'avanzo disponibile accertato in sede di rendiconto 2018;

RICHIAMATO inoltre l'art. 4 del D.L. 119/2018 in base al quale i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del citato decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sono automaticamente annullati, e richiamata inoltre la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione del 18/04/2019 in merito alle quote annullate di competenza di questo ente, ammontanti complessivamente ad € 1.425.558,31;

DATO ATTO che l'Ente ha approvato il consuntivo 2018 in data anteriore alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate pervenuta il 18/04/2019; tuttavia in tale sede era stato dato atto che il bilancio non presentava accertamenti relativi ad entrate affidate al concessionario della riscossione ante 2010, in quanto tali ruoli erano stati gestiti per cassa, coerentemente con i principi contabili del passato, e pertanto non è stato necessario accantonare fondi nell'avanzo di amministrazione a tutela della cancellazione dei ruoli;

ACCERTATO che dalla verifica puntuale delle poste comunicate ed eliminate ai sensi del DL 119/2018 si conferma l'analisi compiuta in sede di rendiconto, come da dichiarazione dei Dirigenti competenti, e pertanto dalla normativa citata non discendono situazioni di disequilibrio per l'Ente;

VISTA l'istruttoria compiuta dal Settore Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, anche in considerazione di quanto indicato ai paragrafi precedenti, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in bilancio: è necessario prevedere all'adeguamento dei fondi per le annualità 2019-2021 a seguito di maggiori entrate tributarie previste ed al fine di incrementare la svalutazione di alcune poste relative al recupero dell'evasione;
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione: congruo;

RILEVATA pertanto la necessità di integrare tali accantonamenti nel seguente modo:

- fondo crediti dubbia esigibilità previsto in bilancio, relativo alla gestione di competenza 2019: da € 1.809.498,92 ad € 1.830.748,92;
- fondo crediti dubbia esigibilità previsto in bilancio, relativo alla gestione di competenza 2020: da € 1.739.168,01 ad € 1.850.143,01;
- fondo crediti dubbia esigibilità previsto in bilancio, relativo alla gestione di competenza 2021: da € 1.837.332,75 ad € 1.894.332,75;

VERIFICATO l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva, e ritenutolo sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità non integrare l'importo entro i limiti di legge;

VERIFICATO inoltre l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva di cassa, e ritenutolo sufficiente in relazione alle possibili necessità di cassa impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

DATO ATTO che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi delle opere pubbliche, anche in funzione di quanto espressamente previsto dal principio contabile stesso - punto 5.4, come modificato dal DM 01.03.2019, in merito alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in relazione alle spese concernenti il livello minimo di progettazione ed alla sua conservazione nel tempo per le spese non ancora impegnate;

DATO ATTO :

- CHE, con la presente variazione al bilancio di previsione 2019/2021 viene applicato avanzo di amministrazione accertato nel Rendiconto 2018 per complessivi € 25.142,40 così suddiviso:
  - per € 24.142,40 avanzo vincolato al Distretto destinato al finanziamento di spese correnti relative al voucher nidi;
  - per € 1.000,00 avanzo libero destinato al finanziamento di spese di investimento;
- CHE l'avanzo complessivamente rimasto da applicare dopo la presente variazione risulta pari a complessivi € 10.125.896,50 così suddiviso:

parte accantonata (compreso accantonamento per il fondo a garanzia debiti commerciali)	€ 7.480.231,02
vincoli derivanti dalla Legge	€ 268.603,47
vincoli derivanti da trasferimenti	€ 974.121,74
vincoli derivanti da finanziamenti	€ 495.488,38
vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	€ 353.002,54
parte destinata agli investimenti	0
parte disponibile	€ 554.449,35
totale avanzo 2018 da applicare	€ 10.125.896,50

ACCERTATO che il Comune di Finale Ligure può legittimamente applicare avanzo di amministrazione in quanto:

- è attestata, come istruttoria sopra indicata, la congruità dei fondi accantonati nel risultato di amministrazione 2018,
- vengono rispettati i criteri graduali di applicazione dell'art. 187 D.Lgs. 267/2000,
- non si è in presenza di situazioni di utilizzo di cassa vincolata ex art. 195 D.Lgs. 267/2000 e di anticipazione di tesoreria ex art. 222 D.Lgs. 267/2000,

VERIFICATO inoltre che l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, pur riducendo la disponibilità di cassa, non ne comporta squilibri in quanto l'attuale

disponibilità del fondo cassa, unitamente ai flussi di cassa previsti nel bilancio, compresa l'attuale variazione, risulta sostenibile nel tempo;

VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio, riportate nei seguenti allegati:

All. A) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – competenza e cassa;
All. B) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione finanziario 2019-2021-competenza e cassa;
All. C) Verifica equilibri di bilancio 2019-2021;
All. D) Dati di interesse del Tesoriere;
All. E) Verbale di controllo degli equilibri

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che la variazione di bilancio comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi si assesta ad € 443.656,40;

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2019	52.108.401,22	52.108.401,22	70.055.267,66	58.100.631,36
2020	38.896.008,08	38.896.008,08		
2021	38.466.056,07	38.466.056,07		

VISTO l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione (All. F);

VISTO il verbale della Commissione Consiliare in data 25/07/2019;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

IL PRESIDENTE

pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di deliberazione che precede, che viene

A P P R O V A T A

con voti favorevoli n. 12 (Ugo FRASCHERELLI, Andrea GUZZI, Claudio CASANOVA, Marilena ROSA, Delia VENERUCCI, Franco DE SCIORA, Olga GATTERO, Massimo RESCIGNO, Carlo MAMBERTO, Laura SALPIETRO, Delfio DALL'ARA e Marinella GEREMIA), con voti contrari n. 3 (Massimo GUALBERTI, Camilla FASCIOLO e Tiziana CILETO) e con voti astenuti n. 1 (Pier Paolo CERVONE), essendo n. 16 membri del Consiglio Comunale presenti e votanti dei 17 assegnati ed in carica.

Il che il Presidente accerta e proclama.

Dopodichè IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1) Di approvare la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati:
   All. A) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – competenza e cassa;
   All. B) Riepilogo per titoli variazione di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – competenza e cassa;
   All. C) Verifica equilibri di bilancio;
   All. D) Dati di interesse del Tesoriere.

2. Di dare atto che, a seguito della variazione di bilancio approvata con il presente atto, il risultato di amministrazione ancora non applicato risulta essere pari ad 10.125.896,50 così suddiviso:

parte accantonata (compreso accantonamento per il fondo a garanzia debiti commerciali)	€ 7.480.231,02
vincoli derivanti dalla Legge	€ 268.603,47
vincoli derivanti da trasferimenti	€ 974.121,74
vincoli derivanti da finanziamenti	€ 495.488,38
vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	€ 353.002,54
parte destinata agli investimenti	0
parte disponibile	€ 554.449,35
totale avanzo 2018 da applicare	€ 10.125.896,50

3. Di dare atto che è stato segnalato un debito fuori bilancio da riconoscere, come risulta dall'attestazione del Responsabile del Servizio LL.PP., già finanziato e che sarà riconosciuto nella legittimità con separato atto (allegato G).

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio.

5. Di dare atto che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione sia di competenza che dei residui, come dimostrato negli allegati C) verifica equilibri di bilancio ed E) verbale di controllo degli equilibri.

6. Di dare atto che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite per i predetti incarichi subisce un aumento risultando pertanto rideterminato in € 443.656,40.

7. Di dare atto che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente modo:

	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA	ENTRATE CASSA	USCITE CASSA
2019	52.108.401,22	52.108.401,22	70.055.267,66	58.100.631,36
2020	38.896.008,08	38.896.008,08		
2021	38.466.056,07	38.466.056,07		

8. Di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere del 24/07/2019 allegato F).

9. Di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

10. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2019.

11. Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

AI SENSI e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

con voti unanimi, resi ed espressi per alzata di mano dal Sindaco e da n. 15 Consiglieri presenti (Andrea GUZZI, Claudio CASANOVA, Marilena ROSA, Delia VENERUCCI, Franco DE SCIORA, Olga GATTERO, Massimo RESCIGNO, Carlo MAMBERTO, Laura SALPIETRO, Delfio DALL'ARA, Massimo GUALBERTI, Camilla FASCIOLO, Tiziana CILETO, Pier Paolo CERVONE e Marinella GEREMIA)

D I C H I A R A

la deliberazione che precede "immediatamente eseguibile".

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, Dott.ssa Selene Preve, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole

IL RESPONSABILE
F.to: Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Il Segretario Generale	**Il Presidente**
F.to Dott. Achille Maccapani	F.to Franco De Sciora

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate